

OGGETTO GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TOMOGRAFI PET/CT, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE N. 1 – ID 2487

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

In considerazione del fatto che nel capitolato d’oneri all’art 6 Requisiti generali viene indicato che “Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate” si chiede di confermare che tali documenti dovranno essere presentati solo su richiesta dell’Ente appaltante in fase successiva alla presentazione dell’offerta

Risposta

Non si conferma. Al ricorrere delle fattispecie rilevanti indicate nel richiamato par. 6 del Capitolato d’Oneri, all’onere di dichiarazione segue, per il concorrente, l’onere di produzione documentale citato, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le necessarie valutazioni ex art. 80 del d.lgs. 50/2016. In caso di mancata produzione documentale verrà comunque attivato il soccorso istruttorio (cfr. par. 13 del Capitolato d’Oneri).

2) Domanda

Si chiede conferma che nel trasmettere a codesta stazione appaltante l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si possano oscurare i dati sensibili relativi ai singoli lavoratori.

Risposta

Non si conferma. Sarà cura della Stazione Appaltante oscurare i dati sensibili dei singoli lavoratori, al netto dei dati comunque necessari alla verifica del possesso del requisito di idoneità di cui al par. 14.6 del Capitolato d’Oneri, relativo alla pari opportunità di genere e generazionali, ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3 e 3bis, della L. n. 108/2021.

3) Domanda

In considerazione del fatto che nel capitolato d’oneri art. 9 viene indicato “Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, con la relativa quota percentuale. In mancanza di tali indicazioni il concorrente non potrà far ricorso al subappalto” si chiede di confermare che l’indicazione della quota sia un refuso in quanto la normativa vigente prevede solo l’indicazione delle parti del servizio/fornitura che si intende subappaltare.

Risposta

Non si conferma. In caso di ricorso al subappalto il concorrente dovrà indicare nel DGUE, lettera D, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, con la relativa quota percentuale, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto. Si ricorda, inoltre, che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

4) Domanda

Si chiede di confermare che l'imposta di bollo possa essere assolta anche tramite presentazione di modello F24.

Risposta

Non si conferma. Le modalità di pagamento dell'imposta di bollo sono quelle indicate al par. 14.1 del Capitolato d'Oneri.

5) Domanda

Si chiede cortese conferma che le dichiarazioni relative ai familiari conviventi e la dichiarazione DPCM 187-1991 non siano da presentare in questa fase di gara, non essendo elencate tra la documentazione da presentare sia nello schema riepilogativo di offerta contenuto nel capitolato d'onere che nel portale Mepa.

Risposta

Si conferma. Come previsto al par. 23 del Capitolato d'Oneri, *"la dichiarazione, conforme all'Allegato 7 "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria)", unitamente agli altri documenti per la stipula, va prodotta dall'aggiudicatario nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.*

6) Domanda

In riferimento all'Allegato A "Protocollo per l'esecuzione delle prove e la verifica delle caratteristiche funzionali", Prova A – Risoluzione Spaziale, appurato che il protocollo NEMA 2018 prevede al paragrafo 3.3.4 il calcolo dei valori di risoluzione con "algoritmo Filtered Back Projection" e, in aggiunta, prevede inoltre la possibilità di utilizzare "algoritmi alternativi", visto che la tabella attribuzione punteggio qualità per i valori di risoluzione prevede di indicare un solo valore, si chiede di specificare se sia necessario indicare il valore ottenuto tramite "algoritmo Filtered Back Projection" o se sia a discrezione del concorrente poter utilizzare un "algoritmo alternativo" per questo parametro.

Risposta

Si evidenzia che, con riferimento alla Prova A – Risoluzione spaziale, il concorrente dovrà indicare i valori ottenuti tramite l'algoritmo di Filtered Back Projection come previsto dal protocollo NEMA NU 2018, che qui si richiama integralmente. Valori di risoluzione spaziale ottenuti con l'uso di altri tipi di algoritmi, che il protocollo NEMA NU 2018 prevede *in aggiunta* e non *in alternativa* alla FBP, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione del parametro.

7) Domanda

In merito alla presentazione delle bioimmagini per la valutazione della qualità immagine, si chiede di confermare la possibilità, per ogni criterio indicato a pag 40 e 41 Capitolato Oneri (Punti da 3.1 a 3.6), di poter fornire, ove disponibile, diversi set di immagini dello stesso paziente ricostruite con diversi parametri in modo da poter dare alla commissione una più ampia possibilità di valutazione delle capacità cliniche del tomografo.

Risposta

Si conferma, come indicato al paragrafo 5 dell'allegato B "Protocollo per la valutazione delle bioimmagini e dei software di post-elaborazione", che *"con riferimento alle bioimmagini per le quali è prevista la valutazione/identificazione qualitativa di lesioni di diverse dimensioni, il concorrente potrà presentare una o più bioimmagini, ognuna delle quali consenta l'identificazione di una o più delle diverse tipologie di lesioni indicate"*. Si ribadisce, in linea con quanto previsto al paragrafo 1 del suddetto Allegato B, che eventuali software e/o hardware, ulteriori rispetto a quelli offerti in gara, utilizzati per l'acquisizione e/o il processing delle bioimmagini si intenderanno ricompresi nella configurazione base dell'apparecchiatura e/o dei dispositivi opzionali offerti.

8) Domanda

Per quanto riguarda le prove funzionali, 4.1.2 Prova B Calcolo del NECR, dove viene richiesto di allegare il grafico in formato elettronico della curva di NECR, si chiede di confermare che verrà ritenuto idoneo un file elettronico in formato PDF riportante l'andamento delle curve Prompts, Trues, Randoms, SCatter e la relativa curva di NECR.

Risposta

È ammessa la presentazione del grafico su file elettronico in formato PDF. Sarà onere del concorrente la predisposizione di un file in grado di garantire la corretta visualizzazione dei parametri e delle informazioni relative alle unità di misura degli assi del grafico da parte della Commissione.

9) Domanda

In merito al punto 2.12 "Risoluzione Temporale" dei criteri delle caratteristiche funzionali (pag.40 Capitolato Oneri), si chiede di confermare che la dicitura "Risoluzione temporale (ms)" sia considerarsi un refuso e che sia da intendersi come "Risoluzione temporale (pico secondi)" in quanto i tomografi PETCT caratterizzano la specifica tecnica utilizzando tale unità di misura, così come confermato dal protocollo NEMA NU 2018 al paragrafo 8.5.

Risposta

Si conferma che il riferimento all'unità di misura in "ms" contenuta nel criterio 2.12 "Risoluzione temporale" della *"tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica"* del Capitolato d'Oneri, risulta essere un refuso e va inteso come *"picosecondi"*. Invero, come indicato al paragrafo 4.1.5 dell'allegato A *"Protocollo per l'esecuzione delle prove e la valutazione delle caratteristiche funzionali"*, la *"prova va eseguita con il protocollo descritto come da Section 8, Time-of-Flight resolution del National Electrical Manufacturers Association, NEMA NU-2 Standards Publication NU-2-2018: Performance Measurements of Positron Emission Tomography (National Electrical Manufacturers Association, Rosslyn, VA)"*: il richiamato Protocollo NEMA NU 2- 2018, alla sezione 8, prevede che il parametro "Risoluzione temporale" sia espresso in *"picosecondi"*.

10) Domanda

Al fine di garantire la massima riproducibilità dei dati forniti si chiede di specificare quale software verrà utilizzato dalla commissione per la validazione dei valori relativi ai test NEMA presentati tramite le immagini DICOM.

Risposta

La Commissione elaborerà le misure, sulla base dei dati forniti dal concorrente, in conformità alle prescrizioni del protocollo NEMA NU 2018, utilizzando un software in grado di assicurare la riproducibilità e l'uniformità dei risultati.

11) Domanda

In merito alla richiesta dell'allegato B, Protocollo di valutazione delle immagini, dove viene specificato di allegare il report di dose strutturato di dose (RDSR), si chiede di confermare che si debba fornire il report di dose riferito alle sole immagini CT.

Risposta

Con riferimento all'acquisizione CT di tutte le bioimmagini, come indicato al paragrafo 2 dell'allegato B "Protocollo per la valutazione delle bioimmagini e dei software di post-elaborazione", i concorrenti dovranno fornire per ciascuna tipologia di bioimmagine (da Bio_1 a Bio_6), ad eccezione di quelle utilizzate per la valutazione dei software di post-elaborazione, il report di dose strutturato in formato DICOM o in formato .pdf (Radiation Dose Structured Report, RDSR).

12) Domanda

In riferimento al dispositivo opzionale "Centratori laser mobili (2 a parete e 1 a soffitto) per la definizione dei piani di trattamento radioterapici" si chiede di confermare che tutti e tre i laser (2 a parete e 1 a soffitto) debbano essere di tipo mobile.

Risposta

Si conferma.

13) Domanda

Con riferimento al punto 16 dell'"All. 17_istruzioni Responsabile trattamento dati", si chiede di confermare che, come previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, per " Amministratore di sistema" non si intendono quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p.es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software

Risposta

Si conferma.

14) Domanda

Con riferimento al punto 18 dell'"All. 17_istruzioni Responsabile trattamento dati", si evidenzia come, secondo il Regolamento Europeo 2016/, il trasferimento di dati personali al di fuori della UE è ammesso se il destinatario garantisce un livello di protezione dei dati adeguato a quello europeo. Infatti, l'art. 47 prevede uno specifico strumento per il trasferimento di dati dal territorio dello Stato tra società facenti parti dello stesso gruppo d'impresa, laddove una di queste sia al di fuori dell'Unione europea: le norme vincolanti d'impresa (BCR – Binding Corporate Rules). Si chiede, pertanto, di meglio specificare attraverso quali canali il Fornitore possa capire chi sia il Titolare e attraverso quale canale richiedere l'autorizzazione al trasferimento.

Risposta

Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione contraente con cui il fornitore stipulerà i singoli contratti e si interfacerà direttamente. Si rimanda, inoltre, a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 27 dello Schema di Accordo Quadro.

15) Domanda

Con riferimento all'Allegato A- protocollo per l'esecuzione delle prove e la verifica delle caratteristiche funzionali relative ai tomografi PET/CT — paragrafo 3 oggetti di test e strumentazione: viene richiesto l'utilizzo del software AutoQA Lite versione 3.1.5.7 o successiva per l'esecuzione delle misurazioni e dei test. Si richiede di confermare la possibilità di utilizzare anche il software AutoQA Plus sviluppato dalla Ditta QA Benchmark, non essendo più disponibile la versione AutoQA Lite indicata in gara.

Risposta

Si conferma la possibilità di utilizzare versioni successive del software AutoQA, come indicato al paragrafo 3 dell'Allegato A "Protocollo per l'esecuzione delle prove e la verifica delle caratteristiche funzionali relative ai tomografi PET/CT".

16) Domanda

Con riferimento al Capitolato Tecnico - paragrafo 2.1 sistemi opzionali - sistema server di post-elaborazione, e con riferimento al Capitolato d'oneri - paragrafo 17.1 criteri di valutazione dell'offerta tecnica - criterio 4 software di post-elaborazione. Si richiede conferma che per il software Neurologico (punto 4.5) è sufficiente la fornitura di n°1 utente contemporaneo, per il software Cardiologico (punto 4.6) è sufficiente la fornitura di n°1 utente contemporaneo, mentre per tutte le altre funzionalità software del server è richiesta la fornitura di almeno n°3 utenti contemporanei.

Risposta

Non si conferma. Il sistema server di post-elaborazione, fornito in alternativa alla workstation di post-elaborazione prevista nella configurazione base dell'apparecchiatura, dovrà garantire le medesime caratteristiche minime e la gestione dei medesimi software di post-elaborazione da almeno 3 utenti contemporanei. Si ribadisce che i software di post-elaborazione oggetto di valutazione discrezionale da parte della Commissione, qualora offerti, si intendono inclusi nella configurazione base dell'apparecchiatura.

17) Domanda

Con riferimento al Capitolato d'oneri - paragrafo 17.1 criteri di valutazione dell'offerta tecnica- punto 2.12 risoluzione temporale. Si prega di confermare che l'unità di misura indicata in "*millisecondi*" trattasi di refuso e viene richiesto di indicare il dato in "*picosecondi*".

Risposta

Si veda risposta al chiarimento n. 9.

18) Domanda

Con riferimento all'Allegato 6.1 - Schema conto economico commessa - tabella costi e ricavi dalla vendita di prodotti e prestazioni connesse/aggiuntive. Domanda: nel caso un'azienda produttrice di PET/CT includa già nella propria configurazione di base uno o più dei sistemi opzionali richiesti nella gara in oggetto, non scorporabili dalla configurazione per politiche di gestione del prodotto da parte di Casa Madre: si chiede come gestire la compilazione dei campi "*prezzo unitario offerto*" e "*costo unitario acquisto/produzione*"?

Risposta

Nel caso rappresentato nel quesito, il concorrente potrà indicare un valore pari a zero nei campi "*prezzo unitario offerto*" e "*costo unitario acquisto/produzione*", per i sistemi opzionali già inclusi nella configurazione base della PET/CT e, contestualmente, precisare tale circostanza negli appositi campi "note".

19) Domanda

Con riferimento all'art.14.1 del capitolato d'oneri e nello specifico al paragrafo relativo all' "Imposta di bollo su domanda di partecipazione". Si chiede se possa essere esaustivo presentare, nell' apposita sezione dedicata in piattaforma, essendo essa campo obbligatorio, dichiarazione di "assolvimento imposta di bollo in modo virtuale" tramite apposizione del contrassegno telematico su documento cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente ed a disposizione degli organi di controllo.

Risposta

Come previsto al par. 14.1 del Capitolato d'Oneri, "*il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.*" (cfr. parte I punto 1 dell'Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative).

20) Domanda

Con riferimento alla definizione dei costi del personale e della manodopera si chiede se i costi relativi al personale impiegato per la formazione del personale utilizzatore delle Amministrazioni debbano essere considerati tra i costi della manodopera o, in caso contrario, se debbano essere indicati come costi del personale alla voce “Costi relativi alla formazione” o altra voce dello schema di calcolo “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell’Allegato 6.1.

Risposta

I costi relativi al personale impiegato per la formazione del personale utilizzatore delle Amministrazioni non sono stati qualificati come costi della manodopera nell’ambito della stima effettuata dalla stazione appaltante (cfr. par. 4 del Capitolato d’Oneri), in quanto afferenti ad un servizio di natura intellettuale. I costi in questione devono essere, pertanto, ricompresi all’interno della voce “Costi relativi alla formazione” dello schema di calcolo “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell’Allegato 6.1.

21) Domanda

Con riferimento allo schema di calcolo “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell’Allegato 6.1 si chiede se la voce di costo “Fee a carico del fornitore” sia da intendersi come la commissione pari all’1,5% che il Fornitore che esegue l’Appalto Specifico è tenuto a versare alla Consip S.p.A., da calcolarsi sul valore del fatturato al netto dell’IVA, realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni (rif. Art. 1 “Premesse”, pag. 5 del Capitolato d’Oneri) e in tal caso se i costi della Fee siano da calcolare sul quantitativo massimo di apparecchiature previsto per ciascun lotto. In caso contrario, si chiede se, analogamente ai costi stimati per le verifiche ispettive dettagliati all’Art. 3 del Capitolato d’Oneri, è possibile disporre della stima dei costi relativi alla voce di costo “Fee a carico del fornitore” o di poter ricevere indicazioni in merito a come debbano essere quantificati.

Risposta

Si conferma che la voce di costo “Fee a carico del fornitore” sia da intendersi come la commissione pari all’1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell’IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. Tuttavia, ai fini del calcolo dei costi della Fee – come per tutti gli altri costi e ricavi relativi alla commessa – occorre tener conto del quantitativo massimo di apparecchiature previsto per il primo aggiudicatario (base d’asta) (cfr. par. 4 del Capitolato d’Oneri).

22) Domanda

Con riferimento agli schemi di calcolo “COSTI SERVIZI CONNESSI (ES. ASSISTENZA E MANUTENZIONE)” e “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell’Allegato 6.1 e riscontrato che negli stessi sono apparentemente previsti i medesimi servizi, e in particolare: “Consegna” (nel primo) e “Trasporto e consegna apparecchiature” (nel secondo); “Ritiro delle apparecchiature obsolete (eventuale)” (nel primo) e “Ritiro RAEE / imballaggi” (nel secondo), si chiede come debbano essere considerate e calcolate le suddette voci presenti in ciascuno schema, considerato che nello schema “COSTI SERVIZI CONNESSI” tali servizi figurano come manodopera mentre per gli analoghi servizi presenti nello schema “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” è presente la seguente nota: “(*) Se ritenuto opportuno, valutare l’opportunità di indicare analiticamente tali costi come costi del personale, fermo restando che tali costi NON afferiscono ai Costi della manodopera”

Risposta

Si conferma che le voci “Consegna” e “Ritiro delle apparecchiature obsolete (eventuale)” indicate nella tabella “COSTI SERVIZI CONNESSI (ES. ASSISTENZA E MANUTENZIONE)” sono le medesime voci indicate nella tabella “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA”, nominate come “Trasporto e consegna apparecchiature” e “Ritiro RAEE / imballaggi”. Si precisa, tuttavia, che le

suddette attività sono state considerate dalla stazione appaltante ai fini della stima dei costi della manodopera e, pertanto, vanno valorizzate le voci contenute nella tabella “COSTI SERVIZI CONNESSI (ES. ASSISTENZA E MANUTENZIONE)” mentre non vanno editate le corrispettive voci nella successiva tabella “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA”.

23) Domanda

Con riferimento agli articoli 9 e 22 del Capitolato d’Oneri e in particolare alla precisazione secondo la quale non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si chiede di confermare che in presenza di prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara quali, ad esempio, la fornitura di iniettori angiografici e gli smontaggi di apparecchiature obsolete, le stesse non dovranno essere qualificate come subappalti. In tal caso si chiede, ai fini della definizione dei costi del personale e della manodopera e della compilazione dell’Allegato 6.1, se e come debba essere considerato l’impiego di personale dei suddetti soggetti affidatari.

Risposta

Si precisa che, come previsto al par. 22 del Capitolato d’Oneri, *“in tali casi l’affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti: - dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l’individuazione –inequivocabile- di tale data; - dovranno avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell’affidatario (e non della Amministrazione).”* Ai fini della definizione del costo del personale, tutti i costi della manodopera, ancorché relativi ad attività affidate a soggetti terzi, sia in forza di contratti di subappalto sia in forza di contratti continuativi di cooperazione ai sensi dell’art. 105 co. 3 lett. c-bis del Codice, dovranno essere indicati nell’allegato 6.1.

24) Domanda

Relativamente al servizio opzionale di smontaggio non conservativo, rimozione e smaltimento delle apparecchiature da ritirare, considerato che la scrivente è iscritta al Registro Nazionale dei Produttori AEE e ai sensi dell’Art. 8 del Decreto 49/2014 ha aderito ad un sistema collettivo consortile che garantisce il ritiro dei RAEE in osservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia (D. Lgs. 151/2005, D. Lgs 49/2014 – Attuazione delle direttive UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE), si chiede di confermare che le attività operative previste per la dismissione delle apparecchiature ai sensi del citato decreto 49/2014 che saranno effettuate tramite il predetto sistema collettivo a cui la nostra Società ha aderito e con il quale è stato altresì stipulato un contratto continuativo di cooperazione, non si configurano come subappalto.

Risposta

Si veda risposta al chiarimento n. 23.

25) Domanda

Con riferimento al punto 1.8 del questionario tecnico si chiede di confermare che come “numero di elementi” venga considerato oltre al numero fisico di detettori anche il numero effettivo di canali di misura al fine di poter valutare le effettive caratteristiche di acquisizione. Ciò in ragione del fatto che sono presenti sul mercato diverse soluzioni tecnologiche che non sempre possono essere compiutamente valutate solo in base al semplice criterio del numero fisico di detettori.

Risposta

Si conferma quanto riportato in documentazione di gara con riferimento alla caratteristica in questione.

26) Domanda

Con riferimento all'allegato A pag. 11 Paragrafo 4.2.3 (Prova G – risoluzione e basso contrasto <<RBC>>) si chiede di confermare che il filtro di ricostruzione debba essere scelto tra quelli abitualmente utilizzati nella routine clinica ma possa essere diverso da quelli delle immagini sottoposte alla valutazione clinica, analogamente a quanto specificato nello stesso documento a Pag. 8 relativamente alla Prova F – Indicatore di qualità di risoluzione spaziale e rumore << Q Factor >>.

Risposta

Si conferma quanto riportato in documentazione di gara con riferimento alla prova in questione.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

La Responsabile

Dott.ssa Roberta D'Agostino